Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 30 ottobre 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **33.000** - Semestrale L. **17.400** - Trimestrale L. **9.200** - Un fascicolo L. **150** - Supplementi ordinari: L. **150** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **20.000** - Semestrale L. **12.000** - Trimestrale L. **6.500** - Un fascicolo L. **150** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 30 OTTOBRE 1976:

MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di medico, ruolo professionale, prima qualifica.

Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di tecnico di radiologia, ruolo professionale, seconda qualifica.

Concorso pubblico, per esami, a cinquantatre posti di assistente sociale, ruolo tecnico, assistente tecnico.

Concorso pubblico, per esami, a cento posti di infermiere, ruolo tecnico, operatore tecnico.

Concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di operatore meccanografico, ruolo tecnico, qualifica di operatore tecnico.

(Da 11613 a 11617)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 30 OTTOBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77: **Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1976. — **E.N.E.L. - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1976. — **Immobiliare molino Zerba, società per azioni, in S. Giuliano Vecchio (Alessandria):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1976. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1976. — **Mediocredito centrale, Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1976. — **S.A.B.A. - Società per azioni bonifiche agrarie, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1976. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 5,50 % 1963-1983 » sorteggiate il 12 ottobre 1976. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1976. — **S.A.I.A.D., società per azioni (in liquidazione), in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1976. — **Bosco & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976. — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1976. — **Giustina & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976. — **Ditta Giovanni Garavaglia, tintoria e ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1976. — **O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1976. — **Tintoria industriale Stefani, società per azioni, in Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse:** Estrazione di obbligazioni. — **F.E.S.A. - Ferramenta emiliana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1976. — **FRO - Fabbriche riunite ossigeno, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1976. — **Cartiera Fedrigoni & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1976. — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo (Cuneo):** Prestito obbligazionario 6 %-1964 (Prima emissione). — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo (Cuneo):** Prestito obbligazionario 6 %-1964 (Seconda emissione). — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo (Cuneo):** Prestito obbligazionario 6 %-1962 (Prima emissione). — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo (Cuneo):** Prestito obbligazionario 6 %-1962 (Seconda emissione). — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1976. — **Posa, società per azioni, in Cologno Monzese:** Obbligazioni sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso (estrazione 10 novembre 1975). — **Posa, società per azioni, in Cologno Monzese:** Obbligazioni sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso (estrazione 18 novembre 1974). — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1976.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1098.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale in Acri.

N. 1098. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Acri (Cosenza), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1099.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale in Asiago.

N. 1099. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Asiago (Vicenza), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1100.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale in Bracciano.

N. 1100. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Bracciano (Roma), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1101.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale in Montichiari.

N. 1101. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Montichiari (Brescia), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1102.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale in Norcia.

N. 1102. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Norcia (Perugia), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1103.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Perugia (secondo istituto).

N. 1103. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Perugia, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (secondo istituto) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere « V. Emanuele II » di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1104.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale in Roseto degli Abruzzi.

N. 1104. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Roseto degli Abruzzi (Teramo), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1105.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Siniscola.

N. 1105. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Siniscola (Nuoro), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1106.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Udine (secondo istituto).

N. 1106. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Udine, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (secondo istituto) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere « Zanon » di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1107.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale in Venosa.

N. 1107. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Venosa (Potenza), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1108.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Vicenza (secondo istituto).

N. 1108. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Vicenza, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo (secondo istituto) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Fusinieri » di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **1109.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Nicola Mitolo », in Bari.

N. 1109. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Nicola Mitolo », in Bari, presso la Cassa di risparmio di Puglia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1976, n. **723.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli 207, 208, 209, 210, 211, concernenti la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 207. — E' istituita presso l'istituto di igiene la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione.

Direttore della scuola è il titolare della cattedra di igiene.

Art. 208. — La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione è articolata secondo il seguente triplice indirizzo:

a) indirizzo dietetico;

b) indirizzo nutrizionistico;

c) indirizzo tecnologico.

L'attivazione di quest'ultimo indirizzo è facoltativa nelle singole scuole.

L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare, altresì, la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana.

A tale indirizzo possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio dei problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, biochimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonché a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori.

A tale indirizzo possono essere ammessi i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali.

L'indirizzo tecnologico mira alla preparazione di laureati per le attività direttive in settori concernenti le tecnologie alimentari in funzione dei loro riflessi nutritivi ed igienici sul prodotto finito, nonché a stimolare la ricerca in questo settore.

A tale indirizzo possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, ingegneria chimica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienza delle preparazioni alimentari.

Il numero degli iscritti è fissato in dieci per ogni anno di corso e per ogni indirizzo (totale sessanta iscritti).

Art. 209. — La durata del corso per tutti e tre gli indirizzi è di tre anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione possono essere ammessi al terzo anno per ottenere il completamento di corso in uno dei tre indirizzi.

Nel primo biennio vengono impartiti insegnamenti comuni agli iscritti a tutti e tre gli indirizzi: gli insegnamenti si differenziano invece al terzo anno a seconda dell'indirizzo prescelto.

Art. 210. — Il piano di insegnamento della scuola risulta pertanto così strutturato:

1° *Anno*:

chimica degli alimenti;
biochimica della nutrizione;
fisiologia generale della nutrizione;
istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari.

2° *Anno*:

fisiologia della nutrizione umana;
igiene alimentare ed elementi di legislazione;
istituzioni di tecnologie alimentari;
biochimica patologica della nutrizione.

3° *Anno*:

A) Indirizzo dietetico:

alimentazione umana;
dietetica nell'età adulta;
dietetica nell'infanzia;
dietetica per le collettività;
malattie dell'alimentazione e dietoterapia;
dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi.

B) Indirizzo nutrizionistico:

alimentazione umana;
alimentazione degli animali da allevamento e da lavoro;
ecologia e geografia dell'alimentazione;
economia e statistica applicata all'alimentazione;
tecnica dei rilevamenti alimentari;
analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici; sofisticazioni e adulterazioni alimentari.

C) Indirizzo tecnologico:

microbiologia e chimica delle fermentazioni nell'industria alimentare;
tecnologia industriale di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine animale;
tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine vegetale;
analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici; sofisticazioni e adulterazioni alimentari.

I corsi sopraindicati possono essere integrati da insegnamenti complementari decisi dal consiglio direttivo della scuola, nonché da conferenze su argomenti speciali (psicologia dell'alimentazione, antropologia nutrizionale, organizzazione della vigilanza e del controllo sulla produzione e commercio degli alimenti e bevande, ecc.).

Art. 211. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento annuali contemplate nel piano di studio. L'esame di diploma consisterà nella dissertazione scritta su un argomento approvato dalla direzione della scuola.

Le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame di diploma saranno nominate secondo le norme generali di cui agli articoli 120 e 121 dello statuto.

Dopo l'art. 286, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli concernenti l'istituzione della scuola di specializzazione in citogenetica umana.

Scuola di specializzazione in citogenetica umana

Art. 287. — La scuola di specializzazione in citogenetica umana ha lo scopo di fornire una preparazione scientifica e tecnico-pratica a coloro che intendono dedicarsi a questa disciplina sia nei suoi aspetti di ricerca scientifica specializzata che nelle sue varie applicazioni pratiche nell'ambito della medicina. Possono esservi ammessi i laureati in medicina e chirurgia e in scienze biologiche. Il corso ha la durata di tre anni e si svolge presso l'istituto di biologia e zoologia generale della facoltà di medicina e chirurgia.

Gli iscritti a ciascun anno non potranno superare il numero di cinque. Nel caso che le domande fossero in numero maggiore, verrà effettuata una selezione mediante una graduatoria formulata sulla base della valutazione dei titoli e del risultato di prove d'esame.

La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto di biologia e zoologia generale della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 288. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica generale;
citogenetica generale;
genetica biochimica;
biochimica cellulare;
tecniche delle colture in vitro;
biochimica delle cellule in vitro;
radiobiologia generale.

2° *Anno*:

genetica medica;
citogenetica dell'uomo;
anomalie cromosomiche da radiazioni;
citochimica;
tecnica microscopica;
tecniche di analisi cromosomica;
patologia cromosomica dell'uomo.

3° *Anno*:

malattie cromosomiche legate alla riproduzione;
malattie cromosomiche in pediatria;
malattie cromosomiche in medicina interna;
malattie cromosomiche in neuropsichiatria;
farmacogenetica;
patologia cromosomica dei tumori;
prognosi genetica e prevenzione delle malattie cromosomiche.

Art. 289. — Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni degli insegnamenti ufficiali della scuola. Il direttore può stabilire che, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola siano tenuti corsi di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Gli iscritti devono superare tutti gli esami delle materie del primo anno per essere ammessi al secondo e tutti quelli delle materie del secondo per essere ammessi al terzo. L'esame di diploma consisterà nella stesura e discussione di una tesi scritta su tema concordato col direttore della scuola e di una prova pratica.

I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza della scuola. Se anche al secondo esame non fosse loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. **724**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 176, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del consiglio direttivo della scuola speciale per archeologi preistorici classici e medioevalisti.

Art. 177. — E' istituito un consiglio direttivo della scuola, composto da cinque membri, e cioè dal direttore della scuola, che lo presiede, da due docenti degli indirizzi rispettivamente preistorico e medioevalistico, designati dal consiglio della scuola, da un rappresentante del dipartimento istruzione e cultura della giunta regionale toscana, designato dalla regione medesima, e da un rappresentante dell'amministrazione universitaria, designato dal rettore dell'Università, cui sono affidate le funzioni di segretario del consiglio.

Il consiglio direttivo delibera su tutti gli affari inerenti alla organizzazione e alla attività della scuola. Per le questioni di natura didattico-scientifica il consiglio delibera dopo aver sentito il consiglio della scuola previsto dall'art. 176.

Dopo l'art. 226, e con lo spostamento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in sicurezza nucleare e radioprotezione, annesso alle facoltà di ingegneria.

Corso di perfezionamento in sicurezza nucleare e radioprotezione

Art. 227. — E' annesso alla facoltà di ingegneria il corso di perfezionamento in sicurezza nucleare e radioprotezione.

Art. 228. — Il corso ha la durata di un anno. Sono ammessi al corso i laureati in ingegneria, in fisica, in chimica. Gli insegnamenti del corso sono i seguenti:

1) fisica dei reattori nucleari;
2) misure di fisica nucleare;
3) impianti nucleari;
4) tecnologie e costruzioni nucleari;
5) garanzia della qualità;
6) sicurezza nucleare;
7) radioprotezione;
8) radiochimica.

I suddetti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche ed eventualmente da conferenze.

Art. 229. — Al termine del corso la facoltà rilascia un certificato di studio per il conseguimento del quale è necessario aver superato gli esami di tutte le materie indicate nell'articolo precedente.

Art. 230. — Per le commissioni giudicatrici valgono le norme stabilite per le commissioni degli esami di profitto.

Art. 231. — Il corso ha un numero di posti limitato e sarà fissato anno per anno dal consiglio di facoltà, il quale delibererà sulle ammissioni, in base ai titoli presentati dagli aspiranti.

Art. 232. — Le tasse e le soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono stabilite nella misura seguente:

a) tassa d'iscrizione . . . . L. 30.000
b) contributo per esercitazioni . . . . » 60.000
c) libretto di iscrizione . . . . » 800

Art. 233. — Gli allievi che abbiano frequentato il corso e frequentato tutti gli esami prescritti al termine del quale non abbiano superato tutti gli esami di profitto, potranno essere iscritti in qualità di fuori corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1976, n. **725**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

fisiopatologia ostetrica e ginecologica.

Art. 28. — all'elenco degli insegnamenti complementari per i vari corsi di laurea in ingegneria sono aggiunti i seguenti:

organizzazione del cantiere;
storia dell'architettura;
teoria delle strutture;
impianti tecnici per l'edilizia;
macchine speciali;
macchine di sollevamento e trasporto;
generatori di vapore;
progetti di macchine;
metodi matematici per l'ingegneria;
calcolo numerico;
sistemi operativi;
tecniche della programmazione;
fisica dello stato solido;
tecnica del freddo;
acustica applicata ed illuminotecnica;
reti logiche;
controllo di processi;
antenne e propagazione;
sintesi di reti lineari;
ingegneria dei materiali;
tecnologia dei materiali polimerici;
trattamento delle acque di approvvigionamento e delle acque di rifiuto;
tecnica del traffico;
regime e protezione dei litorali;
geologia applicata;
fotogrammetria;
urbanistica.

Nello stesso elenco gli insegnamenti di corrosione e protezione dei metalli e di idrogeologia e sistemazioni idrauliche mutano la denominazione rispettivamente in quella di:

corrosione e protezione dei materiali metallici;
idrogeologia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1976, n. **726**.

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, per la parte concernente la spedizione delle stampe periodiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 2000 ed a 5000 esemplari, le tariffe previste per i gruppi 2°, 3°, 4° e 5° dalla voce 5 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, sono stabilite, a decorrere dal 1° novembre 1976, nelle seguenti misure:

Gruppo 2°:

spedizioni non inferiori a 2000 esemplari:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr L. 10
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . » 5

spedizioni non inferiori a 5000 esemplari:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr L. 7
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . » 3

Gruppo 3°:

spedizioni non inferiori a 2000 esemplari:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr L. 13
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . » 5

spedizioni non inferiori a 5000 esemplari:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr L. 9
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . » 4

Gruppi 4° *e* 5°:

spedizioni non inferiori a 2000 esemplari:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr L. 21
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . » 9

spedizioni non inferiori a 5000 esemplari:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr L. 18
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . » 8

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1976, n. **727**.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Premio Cesare Zucchini », in Bologna.

N. 727. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1976, con il quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Premio Cesare Zucchini », in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976, n. **728**.

Modificazioni allo statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, in Roma.

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, n. 1372.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1976, n. **729**.

Modificazione allo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale, in Nuoro.

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvata la modificazione all'art. 21 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale, in Nuoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1970, n. 205.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 168

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1976.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1960, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è stata integrata con due membri scelti rispettivamente nel settore dei trasporti, delle comunicazioni e del turismo e nel settore del credito e delle assicurazioni;

Vista la deliberazione 23 aprile 1976, n. 259, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte un rappresentante del settore del turismo, settore attualmente rappresentato, ai sensi del citato decreto interministeriale 22 dicembre 1960, in un settore più ampio insieme ai trasporti ed alle comunicazioni;

Considerata la necessità di modificare il decreto interministeriale 22 dicembre 1960;

Decreta:

Art. 1.

Al posto del membro scelto in rappresentanza del settore dei traporti, delle comunicazioni e del turismo, di cui al decreto interministeriale 22 dicembre 1960, fanno parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli un membro scelto nel settore dei trasporti e delle comunicazioni e un membro scelto nel settore del turismo.

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(11667)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 31 luglio 1972, n. 105, con il quale l'amministrazione provinciale di Avellino ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada intercomunale « Cimitero » che ha inizio dalla strada provinciale n. 243 e termine sulla strada statale n. 7, della estesa di km 0 + 341;

Visto il voto 10 febbraio 1976, n. 34, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada intercomunale di cui alle premesse, dell'estesa di km 0 + 341 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(11748)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Puglia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 21 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 agosto 1976;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché le provvidenze contributive per il ripristino delle strade interpoderali previste dall'art. 4, secondo comma, della stessa legge n. 364, e specificatamente indicate a fianco degli stessi eventi:

Bari - grandinata del 20 maggio 1976 (art. 7); nubifragi con grandine del 19, 22, 23, 25, 27, 28 luglio, 5, 13, 17, 18 e 19 agosto 1976 (art. 7); tromba d'aria del 19 agosto 1976 (art. 7); piogge torrenziali del 22, 23, 25 luglio, 13, 18, 19 agosto 1976 (art. 7); piogge e nebbie continue del periodo aprile-luglio 1976 (art. 7); piogge torrenziali del 18 agosto 1976 (art. 4, secondo comma);

Brindisi - piogge eccezionali con grandine del 14 aprile 1976 (art. 7); grandinata del 20 giugno 1976 (art. 7); grandinate accompagnate da piogge torrenziali del 21, 23, 27, 28 luglio, 11, 12, 13 e 19 agosto 1976 (art. 7);

Foggia - grandinate del 21 maggio, 23, 24 giugno, 22, 24, 27 luglio, 5, 6, 18 e 19 agosto 1976 (art. 7); nubifragio del 29 luglio 1976 (art. 7); nubifragio con grandine del 18 e 19 agosto 1976 (art. 7); piogge torrenziali persistenti dal 15 al 28 luglio 1976 (articoli 4, secondo comma, e 7);

Lecce - grandinate del 21, 23, 27, 28, 29 luglio, 2, 3, 13, 14, 18, 19, 20, 21 agosto 1976 (art. 7); grandinata e nubifragio del 6 luglio 1976 (art. 7); nubifragio e tromba d'aria del 2 agosto 1976 (art. 7);

Taranto - nubifragi e grandinate dal 15 luglio al 13 agosto, 17, 18 e 19 agosto 1976 (art. 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bari - piogge e nebbie continue nel periodo aprile-luglio 1976 (art. 5); nubifragi con grandine del 4, 5, 19, 22, 23, 25, 27, 28 luglio, 5, 13, 17, 18, 19 agosto 1976 (art. 5); piogge torrenziali del 23, 24 maggio, del 12, 22, 23, 25 luglio, 13 agosto 1976 (articoli 4 e 5); grandinate del 10, 20 maggio, 6, 7, 19, 27, 29 giugno, 4, 5, 12 luglio 1976 (art. 5); tromba d'aria del 19 agosto 1976 (art. 4):

comune di Acquaviva delle Fonti per l'intero territorio comunale, limitatamente alle colture del mandorlo e del ciliegio;

comune di Adelfia per i fogli di mappa - sezione Canneto, numeri 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nonché per i fogli di mappa - sezione Montrone, numeri 6, 8, 9, 10 per intero e 4 in parte, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Alberobello per l'intero territorio comunale, limitatamente alla coltura del ciliegio, nonché per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 13, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Altamura per i fogli di mappa numeri dall'1 al 280 compreso, limitatamente alle colture della vite;

comune di Andria per i fogli di mappa numeri 41, 42, 56, 58, 59, 67, 68, 92, 99, 100, 104, 105, 111, 112, 127, 128, 129, 131, 132, 138, 142, 145 per intero e 40, dal 52 al 55 compreso, 57, 58, 59, 68, 70, 86, 90, 91, 94, 95, 96, dal 100 al 103 compreso, 109, 110, 115, 116, dal 119 al 126 compreso, 133, 134, 135, 144, 146, 147, 161, 162, 192, tutti in parte, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Barletta per i fogli di mappa numeri dall'1 al 7 compreso, dal 9 all'11 compreso, 13, 15, 16, dal 20 al 73 compreso, dal 75 all'85 compreso, 88, 91, 92,

97, tutti in parte; per i fogli di mappa numeri dall'1 al 125 compreso, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Binetto per l'intero territorio comunale, limitatamente alla coltura del mandorlo; per il foglio di mappa n. 15 limitatamente alla coltura della vite;

comune di Bisceglie per i fogli di mappa numeri 16, 17, 39, 41, 45, 48, 51, 54, 59, 60 tutti in parte;

comune di Bitetto per l'intero territorio comunale, limitatamente alla coltura del mandorlo; per il foglio di mappa n. 12 limitatamente alla coltura della vite e dell'olivo;

comune di Bitonto per il foglio di mappa n. 108; per i fogli di mappa numeri 102, 103, 104, 108, 109, 116, 121, 128, dal 133 al 148 tutti per intero e 96, 97, 106, 107, 117, 131, 132, 149, 150, 151, 152 tutti in parte, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Bitritto per l'intero territorio comunale, limitatamente alla coltura del mandorlo;

comune di Canosa di Puglia per i fogli di mappa numeri dall'1 all'88 tutti in parte; per l'intero territorio comunale, limitatamente alla coltura della vite; per i fogli di mappa numeri dal 9 al 18, 33, 34, tutti per intero, e 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 32, 35, 36 tutti in parte, limitatamente alla coltura della vite; nonché per i fogli di mappa numeri 76, dall'80 all'87 tutti in parte, limitatamente ai frutteti ed alla vite;

comune di Casamassima per l'intero territorio comunale, limitatamente alla coltura del mandorlo e del ciliegio; per i fogli di mappa numeri 8, 9, dal 18 al 21, 25, 30, dal 32 al 35, dal 40 al 43, 46, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Cassano Murge per l'intero territorio comunale, limitatamente alla coltura del mandorlo; per i fogli di mappa numeri 61, 70, 71, 77 in parte, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Castellana Grotte per l'intero territorio comunale, limitatamente al mandorlo e al ciliegio;

comune di Conversano per l'intero territorio comunale, limitatamente al mandorlo e al ciliegio; per il foglio di mappa n. 69 (parte), limitatamente alla coltura della vite;

comune di Corato per i fogli di mappa numeri 9, 10, 14, 15, 25, 28, 33, 41, 49, 50, 51, 52, 57, 87 tutti in parte; per i fogli di mappa numeri dal 56 al 60, dal 62 al 66, dal 68 al 70, dal 72 al 79, 81, 82, 87, 88, 89, dal 93 al 96, per intero e 85, 86, in parte limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Gioia del Colle per i fogli di mappa numeri 34, 36, 46, dal 48 al 53, 63, 64, 71, 72, 77, 78, 81, dall'87 al 92, 94, 99, 101, 102, 105, 111, 112, 113, 116, 118, per intero e 65, 124, 125, 126, 135, 136, 138, 140, dal 150 al 153, 168, in parte, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Gravina di Puglia per i fogli di mappa numeri 38, 39, 40, dal 48 al 53, 71, 72, 170, 179, per intero e 23, 32, 37, 38, 47, 54, 55, 73, 91, 92, 93, dal 110 al 115, 130, 137, 138, 141, 142, 143, 160, 181, 193, in parte, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Grumo Appula per l'intero territorio comunale, limitatamente alla coltura del mandorlo;

comune di Locorotondo per i fogli di mappa numeri 40, 41, 46 limitatamente alla coltura della vite;

comune di Minervino Murge per i fogli di mappa numeri 178, 179, dal 182 al 190, dal 193 al 200, limitatamente alla coltura della vite e dell'olivo;

comune di Modugno per i fogli di mappa numeri 31, 32, 33, 34, per intero e 30 in parte, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Monopoli per i fogli di mappa numeri 71, 104, 105, 106, 121, 134 tutti in parte; per i fogli di mappa numeri 7, 8, dal 12 al 16, 18, dal 22 al 27, 32, 33, 34, dal 42 al 45, dal 55 al 58, dal 72 al 75, dall'86 al 90, 107, 108, 109, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 135, dal 146 al 149, 155, 156, 180, 181, 182, 184, 185, 187, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Noci per l'intero territorio comunale, limitatamente al ciliegio; per i fogli di mappa numeri 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, dal 37 al 40, 54, 69, 71, 72, 73, dall'82 all'88, dal 98 al 104, dal 113 al 119, dal 124 al 134, tutti in parte, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Palo del Colle per l'intero territorio comunale, limitatamente alla coltura del mandorlo; per i fogli di mappa numeri 6, dal 16 al 20, dal 23 al 27, 37, 38, tutti in parte, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Poggiorsini per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, per intero e 3, 13, 15, 16, 17 in parte, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Polignano a Mare per i fogli di mappa numeri 12, 17, 20, 29, 30 31, 32, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 48, per intero e 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 35, 41, 42, 49, 50 (parte), limitatamente alla coltura dell'olivo;

comune di Putignano per l'intero territorio comunale limitatamente alla vite e al ciliegio;

comune di Ruvo di Puglia per i fogli di mappa numeri dal 20 al 26, 28, dal 31 al 34, dal 36 al 40, dal 44 al 48, 53, 54; per i fogli di mappa numeri dal 20 al 26, 28, dal 31 al 36, dal 40 al 43, dal 46 al 52, dal 54 al 74, dal 76 all'83, dall'85 all'89, 93, 94, 95, 99, 100, 109, 110 per intero e 15, 37, 51, 67, 75, 92, 98, in parte, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Sammichele di Bari per l'intero territorio comunale limitatamente alle colture del mandorlo e ciliegio;

comune di Sannicandro di Bari per l'intero territorio comunale, limitatamente alla coltura del mandorlo; per i fogli di mappa numeri 10, 11, 23, 24, per intero e 7, 9, 22, 32, in parte per i vigneti;

comune di Santeramo in Colle per i fogli di mappa numeri 52, 62, 63, 73, 74, 84, 85, 96, 103, 104, 107 per intero e dall'1 al 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 28, 30, dal 38 al 43, 45, 46, 47, 55 in parte, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Spinazzola per i fogli di mappa dal 3 al 6, dal 9 al 12, 14, 15, dal 19 al 22, 31, 32, dal 37 al 45, 52, 54, 78, 86, 90, 102, 110, 111, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Terlizzi per i fogli di mappa numeri dal 47 al 61, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Toritto per l'intero territorio comunale limitatamente alla coltura del mandorlo; per i fogli di mappa numeri 11, 12, 13, 23, 24, 26, dal 34 al 41, 50, 51, 52, 54, 55, per intero e 49 in parte, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Triggiano per i fogli di mappa numeri dal 18 al 21, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Turi per l'intero territorio comunale, limitatamente alle colture del mandorlo e del ciliegio; per i fogli di mappa numeri 5, dal 10 al 17, 19, 20, 21, dal 26 al 29 per intero e 18 in parte;

Brindisi - grandinate e piogge torrenziali del 6, 20, 28 giugno, 4, 6, 7, 10, 21, 23, 27 e 28 luglio, 11, 12, 13, 19 agosto 1976 (art. 5):

comune di Mesagne per i fogli di mappa numeri dall'1 al 42 compreso, dal 46 al 49 compreso, dal 52 al 59 compreso, 60 (parte), 61 (parte), 62 (parte), dal 64 al 68 compreso, 71, 72, 75 (parte), 76, 84, 85, 86 (parte), 88, 95, 108 (parte), 115, 116 (parte), 117 (parte), 120, 121 (parte), 122, 125 (parte), 126, 127, 128, 130, 131, 134;

comune di Torre S. Susanna per i fogli di mappa numeri 3, 4, 7, 33, 34, 36, 37, 38, 39 (parte), 41 (parte), 42 (parte), 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51;

comune di Francavilla Fontana per i fogli di mappa numeri 15, 16, 32, 34, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 68, 69 (parte), 78, 79, 80, 88, 89, 90 (parte), 102, 103, 112, 113, 114, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148 (parte), 152, 153, 154, 165, 166, 175, 176, 177 (parte), 180 (parte), 185, 186, 187, 188, 189, 190 (parte), 191 (parte), 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213;

comune di Villa Castelli per i fogli di mappa numeri 26, 27 (parte), 29 (parte), 31, 32, 33, 34 (parte), 35, 36;

comune di Erchie per i fogli di mappa numeri 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39;

comune di S. Vito dei Normanni per i fogli di mappa numeri 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78;

comune di Carovigno per i fogli di mappa numeri 62, 63 (parte), 64 (parte), 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82;

comune di S. Pancrazio Salentino per i fogli di mappa numeri 2, 3, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49 (parte);

comune di S. Pietro Vernotico per i fogli di mappa numeri 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (parte), 42 (parte), 44;

comune di Sandonaci per l'intero territorio comunale;

comune di Cellino S. Marco per i fogli di mappa numeri 2 (parte), 3 (parte), 4 (parte), 5 (parte), 7, 8, 11, 14 (parte), 15, 16, 17 (parte), 19 (parte);

comune di Torchiarolo per i fogli di mappa numeri 8, 9 (parte), 10 (parte), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (parte), 20, 21 (parte), 22;

comune di Ostuni per i fogli di mappa numeri 120, 121, 122, 124, 125, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 193, 197, 198, 200, 201, 203, 208, 209, 210, 217, 218, per intero e per i fogli di mappa numeri 123, 127, 162, 164, 172, 205, 206, 207, 212, 215, 216, 219, tutti interessati in parte;

comune di Ceglie Messapico per i fogli di mappa numeri dall'1 al 13 compreso, 15, 20, 21 (parte), 25, 88, 89 (parte), 98 (parte), 100 (parte), 102 (parte), 101, 103 (parte), 105, 118, 119, 129 (parte), 130, 131, 132, 133;

comune di Brindisi per i fogli di mappa numeri 61, 62, 63, 64, 65 (parte), 90, 91, 92, 93, 94, 96, 121 (parte), 122, 123, 124, 125, 153 (parte), 159, 160, 161, 162, 163, 165, 177 (parte), 178, 179 (parte), 180 (parte), 182 (parte), 183 (parte), 188 (parte), 189;

comune di San Michele Salentino per i fogli di mappa numeri 17, 10, 21, 22, 24, 25, 26;

comune di Oria per i fogli di mappa numeri 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 52 (parte), 54 (parte), 61, 62, 63, 64, 65, 66 (parte), 67, 72, 73, 74;

comune di Latiano per i fogli di mappa numeri 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 32, 33;

Foggia - grandinate del 6, 26 giugno, 5, 7, 27 luglio, 5, 6, 18, 19 agosto 1976 (art. 5); nubifragio del 29 luglio 1976 (art. 4); nubifragio con grandine del 18 e 19 agosto 1976 (art. 5):

comune di Cerignola per i fogli di mappa numeri 237, 238, 239, 272, dal 274 al 287 compreso, tutti interessati in parte, e 381, 392, 393, 395, 398, 401, dal 420 al 423 compreso, 425, 426, 427, 434, 435, 436;

comune di Trinitapoli per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 13, 14, 17, 25, 26, 27, 65 e 66, 95, 96, 98, 99 e 105, tutti interessati in parte;

comune di Torre Maggiore per i fogli di mappa numeri 86, 90, 91 e 98 tutti interessati in parte;

comune di Manfredonia per i fogli di mappa numeri 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23 e 24 tutti interessati in parte;

comune di Mattinata per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, dal 12 al 21 compreso, dal 27 al 31 compreso, 33 e 34, tutti interessati in parte;

comune di Monte S. Angelo per i fogli di mappa numeri dal 169 al 174 compreso, 184, 185 (interessati tutti in parte);

comune di Foggia per i fogli di mappa numeri 130, 145 e 182 tutti interessati in parte;

comune di Margherita di Savoia per i fogli di mappa numeri dal 20 al 27 compreso, tutti interessati in parte;

comune di S. Ferdinando di P. per i fogli di mappa numeri 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, tutti interessati in parte;

comune di Vieste per i fogli di mappa numeri 1, 3, tutti interessati in parte;

comune di Carlantino per i fogli di mappa numeri dall'1 al 4 compreso, dal 6 al 14 compreso, dal 17 al 26 compreso, tutti interessati in parte;

comune di Celenza Valfortore per i fogli di mappa numeri 2, 6, 7, 8, 9, 10, 21, tutti interessati in parte;

Lecce - grandinate del 22, 23, 25 maggio, 25, 26, 27, 28, 29 giugno, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 21, 23, 27, 28, 29 luglio, 13, 14, 19, 20, 21 agosto 1976 (art. 5); grandinata e nubifragio del 6 luglio 1976 (art. 5); tromba d'aria del 2 agosto 1976 (art. 5):

comune di Poggiardo per i fogli di mappa numeri 2, 3, 7, 8, 13, 18, 19, per intero, 9, 10, 15, 16, 20 in parte;

comune di Botrugno per i fogli di mappa numeri 2, 4, 5, 10, per intero, 1, 3, 7, 11, in parte;

comune di Salice Salentino per i fogli di mappa numeri 23, 44, 45, per intero e 22, 37, 38 in parte;

comune di Nociglia per i fogli di mappa numeri 26, 27, 31, 32, 36, per intero e 33, 38 in parte;

comune di Scorrano per i fogli di mappa numeri 17, 27, 28, 32, 34, 35, 36, per intero e 16, 31, in parte;

comune di Acquarica del Capo per i fogli di mappa numeri 13 e 21;

comune di Arnesano per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 8, 10, 14, 15, tutti in parte;

comune di Campi Salentina per i fogli di mappa numeri 9, 12, 16, 17, 18, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 42, per intero e 2, 3, 10, 19, 20, 27, 30 in parte;

comune di Bagnolo del Salento per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, per intero e 5, 7 in parte;

comune di Cannole per i fogli di mappa numeri 17, 18, 21, per intero e 10, 11, 12 in parte;

comune di Casarano per i fogli di mappa numeri 17, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 e 34;

comune di Castrignano dei Greci per i fogli di mappa numeri 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

comune di Collepasso per il foglio di mappa n. 1;

comune di Corigliano d'Otranto per i fogli di mappa numeri 4, 10, 11, 13;

comune di Copertino per i fogli di mappa numeri 13, 14, 15, per intero e 6, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 21, 22, in parte;

comune di Cursi per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

comune di Cutrofiano per i fogli di mappa numeri dall'1 al 10 compreso, 12, dal 14 al 19 compreso dal 22 al 30 compreso, 32, dal 35 al 41 compreso, dal 43 al 51 compreso;

comune di Galatone per i fogli di mappa numeri 5, 6, 7, 9;

comune di Guagnano per i fogli di mappa numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 26, 27, 37, 38, per intero e 1, 3, 4, 21, 22, 23, 25, 34, 36 in parte;

comune di Lecce per i fogli di mappa numeri 13, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 43, 44, dal 51 al 55 compreso, 60, 61, 62, 63, dal 6 5al 68 compreso, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 84, 91, 92, 93, dal 97al 101 compreso, 135, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 152, 153, 159, dal 161 al 166 compreso, 171, 172, 173, 174, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 192, dal 198 al 202 compreso, dal 215 al 219 compreso, 229, 230, 242, 243, 246, 247, 253, 254, 256, 257, 258;

comune di Lequile per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 21, 30, per intero e 11, 15, in parte;

comune di Lizzanello per i fogli di mappa numeri dall'1 al 23 compreso, dal 26 al 32 compreso;

comune di Maglie per i fogli di mappa numeri 1, 2, 6, per intero e 3, 7 in parte;

comune di Martano per i fogli di mappa numeri dall'1 al 14 compreso, dal 17 al 25 compreso;

comune di Matino per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 24 e 25;

comune di Melissano per i fogli di mappa numeri 13, 14, 15;

comune di Monteroni per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 5, 7, 8, per intero e 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 in parte;

comune di Nardò per i fogli di mappa numeri 78, 66, 90, 91, 102, 103, 108, 109, 117, 118, 119, per intero e 116 in parte;

comune di Novoli per i fogli di mappa numeri 5, 7, 12, 13 per intero, 1, 4, 6, 20, 21 in parte;

comune di Otranto per i fogli di mappa numeri 9, 10, dal 18 al 23 compreso, dal 31 al 38 compreso, 41, 42, tutti per intero e 5, 30, 40, 49, in parte;

comune di Parabita per i fogli di mappa numeri 3, 7, 13, 14, 16, 20, 22;

comune di Presicce per i fogli di mappa numeri 4, 5, 8, 9, 15;

comune di Racale per i fogli di mappa numeri 17, 18, 23, 24;

comune di Ruffano per i fogli di mappa numeri 18 e 19;

comune di Sanarica per i fogli di mappa numeri 16, 17 per intero e 14, 15 in parte;

comune di S. Cesario di Lecce per i fogli di mappa numeri 5, 7, 8, per intero e 4, 6, 14 in parte;

comune di S. Donato di Lecce per i fogli di mappa numeri 8 e 9, in parte;

comune di Sannicola per i fogli di mappa numeri 6, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 28, 30, 31, 32;

comune di Sternatia per i fogli di mappa numeri dall'1 al 12 compreso e dal 14 al 17 compreso;

comune di Supersano per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28 e 29;

comune di Taurisano per i fogli di mappa numeri 5, 10, 11, 15;

comune di Trepuzzi per i fogli di mappa numeri 17, 32, 33, per intero e 2, 4, 13, 14, 24, 28, 29, 30 in parte;

comune di Ugento per i fogli di mappa numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25;

comune di Zollino per i fogli di mappa numeri dall'1 al 6 compreso e dall'8 al 13 compreso;

Taranto - nubifragi e grandinate dal 26 giugno al 13 agosto 1976 (art. 5); nubifragi e grandinate del 17, 18, 19 agosto 1976 (articoli 4 e 5):

comune di Avetrana per i fogli di mappa numeri 1, 2, 10, 14, 17, 18, 19, 20;

comune di Castellaneta per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, dal 23 al 27 compreso, dal 29 al 33 compreso, dal 35 al 39 compreso, dal 40 al 48 compreso, dal 50 al 55 compreso, dal 57 al 60 compreso, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 88, 92, 93, 95, 97, 101, dal 103 al 112 compreso, 116 (parte est);

comune di Crispiano per i fogli di mappa numeri 1, 2 e 3, e dall'11 al 17 compreso, 22, dal 26 al 38 compreso, 40, dal 49 al 109 compreso;

comune di Ginosa per i fogli di mappa numeri 31, 32, 33, dal 37 al 41 compreso, 53, dal 55 al 60 compreso, 70, 72, 73, dal 75 all'80 compreso, 88, dal 90 al 98 compreso, 108, 117 (parte sud), 119, 120;

comune di Laterza per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 7, 10, dal 12 al 16 compreso, 22, 23, 24, 37, 38, dal 42 al 45 compreso, 60, 61, 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 105, 106, 107, 108, 116, 118, 119, 123, 124, 125, 131, 132, 136, 137, 138;

comune di Leporano per i fogli di mappa numeri 11, 12, 13, 14 (parte sud-est), 15 e 16;

comune di Grottaglie per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (parte nord), 11 (parte nord), 12 (parte nord-est), 15, 16, 17, 18 (parte nord), 26, 31, 32, 33, dal 40 al 45 compreso, dal 48 al 53 compreso, 58, 59, 60, 9, 10;

comune di Lizzano per i fogli di mappa numeri 53, 55, 62, 63, 67;

comune di Manduria per i fogli di mappa numeri dall'1 al 70 compreso, dal 72 al 79 compreso, 81, 82, dall'85 all'88 compreso, 138 e 139;

comune di Martina Franca per i fogli di mappa numeri 18, 30, 32, 38, 40, 46, 70, 71, 110 (parte sud), 111 (parte sud), 112 (parte sud), dal 133 al 137 compreso, dal 155 al 159 compreso, dal 176 al 181 compreso, 203 (parte nord), 205 (parte nord), 206, 221 (parte nord), 222 (parte nord);

comune di Maruggio per il foglio di mappa numero 36;

comune di Massafra per i fogli di mappa numeri dal 16 al 27 compreso, dal 29 al 35 compreso, 67, 86 (parte est), 89, 90 (parte sud), 98 (parte sud), dal 100 al 114 compreso;

comune di Monteiasi per i fogli di mappa numeri 5 (parte nord-ovest), 6 (parte nord-ovest);

comune di Montemesola per i fogli di mappa numeri dall'1 al 20 compreso;

comune di Mottola per i fogli di mappa numeri dall'1 al 4 compreso, 9 (parte nord), 12, 15, 17, 31, 32, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 64, 65, dal 73 all'80 compreso, dall'81 all'84 compreso, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, dal 100 al 108 compreso, dal 112 al 118 compreso, 127, 128, dal 134 al 137 compreso;

comune di Palagianello per i fogli di mappa numeri dall'1 al 14 compreso, 16, 19, 20, 24, 15 (parte nord), 18;

comune di Palagiano per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 8, 9, 35, 36, 37, 38 (parte sud), 39 (parte sud), 40 (parte sud-ovest), 41 (parte nord), 42, 43, 44, dal 46 al 50 compreso, 52;

comune di Pulsano per i fogli di mappa numeri 8 (parte ovest), 13 (parte ovest);

comune di Taranto - sezione *A*, per i fogli di mappa numeri 82, 86, dal 93 al 96 compreso, dal 132 al 135 compreso, dal 148 al 166 compreso, 168, 170, dal 177 al 181 compreso, 202, 204, 205, dal 216 al 220 compreso, 232, 233, 249 (parte sud), 251, 252, 256, 261, 262, dal 286 al 290, 311, 312, 313, 315 (parte est);

comune di Taranto - sezione *B*, per i fogli di mappa numeri dal 4 al 10 compreso;

comune di Carosino per i fogli di mappa numeri 6, 8, 9, 10;

comune di Fragagnano per i fogli di mappa numeri 1 (parte est), dal 2 all'11 compreso, 13, 14;

comune di Monteparano per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4;

comune di S. Giorgio Ionico per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4 (parte sud), dal 7 al 10 compreso, 12;

comune di S. Marzano di S. Giuseppe per i fogli di mappa numeri 10, dal 12 al 19 compreso;

comune di Sava per i fogli di mappa numeri dall'1 al 15 compreso, 30, 38.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(11526)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione del vice presidente e di due componenti la commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1975, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie;

Vista la nota n. 9357 del 26 agosto 1976, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del dott. Francesco Petruzzelli già vice direttore dell'ufficio predetto, trasferito ad altra sede, del dott. Domenico Valentini, rappresentante effettivo della Confagricoltura, dimissionario, del p.a. Antonio Mansueto, rappresentante effettivo della Coldiretti, trasferito ad altra sede, rispettivamente con il dott. Antonio Bove, il p.a. Rocco Rutigliani e il p.a. Pasquale Schettini;

Decreta:

Il dott. Antonio Bove è nominato vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie in sostituzione del dott. Francesco Petruzzelli ed i signori Rocco Rutigliani e Pasquale Schettini sono nominati membri effettivi in seno alla citata commissione quali rappresentanti, rispettivamente, della Confagricoltura e della Coldiretti, in sostituzione dei signori Domenico Valentini e Antonio Mansueto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11630)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione del vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1975, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota n. 3592 del 27 agosto 1976, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del vice presidente dott. Adolfo Battiati, trasferito ad altra sede, con il sig. Stelio Rosa;

Decreta:

Il sig. Stelio Rosa è nominato vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Adolfo Battiati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11629)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 32/1976. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1971 del 30 giugno 1971;

Vista la pronuncia del C.I.P.E. in data 12 marzo 1976;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 22/1976 del 1° ottobre 1976 e n. 26/1976 dell'8 ottobre 1976;

Considerata la necessità di adeguare i prezzi dei prodotti petroliferi in relazione al maggior costo del greggio, rispetto a quello attualmente considerato anche per effetto del diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero, istituito con decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711;

Precisato che la quota parte di aumenti dei prezzi dovuta all'onere derivante dal diritto speciale, di cui al decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711 sopracitato, ha carattere di provvisorietà connessa al periodo di effettiva vigenza dello stesso decreto-legge;

Ritenuto che, in attesa di una riconsiderazione dei criteri stabiliti dal precitato provvedimento CIP n. 16/1971, anche per rendere detta normativa applicabile pur in momenti di fluttuazione eccezionali dei cambi, il valore del cambio lira-dollaro può essere, per questo provvedimento, assunto con riferimento al valore medio delle quotazioni registrate nel corso del mese di ottobre 1976;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 29 ottobre 1976 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 847;

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	500,00	480,00	150,00
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	446,43	428,57	133,93
3. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa	»	142,29	133,49	108,97
4. — Al grossista, titolare di deposito, per consegne in autotrenobotte completa, di carburanti non destinati a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice, IVA esclusa:				
4.1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero	L./tonn.	564.877	558:032	—
4.2. — Franco raffineria costiera o deposito costiero	»	—	—	137.398
5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	427,73	412,12	125,52
b) fino a 300.000 litri annui	»	429,23	413,44	126,19
c) fino a 450.000 litri annui	»	429,48	413,66	126,30
d) fino a 750.000 litri annui	»	429,73	413,88	126,41
e) fino a 900.000 litri annui	»	429,88	414,01	126,48
f) fino a 1.300.000 litri annui	»	430,58	414,63	126,80
g) fino a 2.100.000 litri annui	»	431,48	415,42	127,20
h) fino a 3.000.000 litri annui	»	433,23	416,96	127,99
Punti di vendita appoggiati	»	432,13	415.99	127.49

Per punti di vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti.

Ai gestori di impianti di vendita autostradali che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui le aziende riconosceranno un aumento dei compensi contrattuali di L./litro 0,80 per la benzina super, L./litro 0,70 per la benzina normale e L./litro 0,36 per gasolio rispetto alla situazione precedente il provvedimento n. 22/1976 del 1° ottobre 1976.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi fra 2.100.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 431,63 per la benzina super, di L./litro 415,55 per la benzina normale e di L./litro 127,27 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del Self-Service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) PRODOTTI PER L'AVIAZIONE

1. Benzine avio:

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione, IVA esclusa:

Franco deposito aeroportuale	L./tonn.	607.970
	L./litro	423,15
Franco deposito costiero	L./tonn.	588.970
Franco raffineria	L./tonn.	581.170

2. *a*) Carboturbo tipo petrolio da impiegare per l'effettuazione di voli regolari di linea tra scali aeroportuali nazionali e destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP1-JP2-JP5):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA	L./tonn.	107.450

b) Carboturbo tipo benzina destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP4):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA	L./tonn.	119.655

Per consegne franco deposito aeroportuale (stazione avio) i suddetti prezzi possono essere maggiorati delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975 e di tutte le altre spese necessarie per effettuare la fornitura, da concordare tra le parti.

3. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di tariffe di agenzia e di oneri per la caricazione a bordo degli aerei.

In mancanza di accordi tra le parti tali oneri verranno determinati in sede C.I.P.

C) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Al consumo, franco impianto di erogazione	L./tonn.	119.570	117.150
	L./litro	94,46	97,47
2) Franco deposito grossista	L./tonn.	113.500	111.150
	L./litro	89,67	92,48
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	111.000	108.650

Per « piccola marina » si intendono tutte le imbarcazioni, con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto.

I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

D) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	O.C. visc. a 50°C — Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
1) Al consumo, franco deposito rivenditore	L./tonn.	156.090	119.500	116.650	89.750	86.500
	L./litro	111,76	94,40	97,05	—	—
2) Franco deposito del grossista	L./tonn.	151.090	114.500	112.150	85.250	82.000
	L./litro	108,18	90,46	93,31	—	—
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	147.590	111.000	108.650	81.750	78.500

Per consegne con autotrenobotte completa, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 1) può essere maggiorato delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare n. 1357 del 30 maggio 1975.

Per consegne frazionate, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 1) può essere maggiorato delle spese effettivamente sostenute e documentabili.

E) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	Denso sup. a 7° E	Denso BTZ zolfo inf. 1%
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	118.000	115.650	85.250	79.850	69.750	74.000
a.2) I.F. esclusa	»	111.000	108.650	81.750	78.500	68.950	73.950
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa	»	117.350	114.700	84.600	79.200	69.100	73.350
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui, dallo stesso fornitore, I.F. compresa:							
superiore a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	117.000	114.350	84.250	79.200	68.750	73.000
superiore a 30.000 tonn.	»	117.000	113.850	83.900	79.200	68.750	73.000

I prezzi degli oli combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi), quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonnellata per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti, uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per consegne alle industrie collegate con oleodotti alle raffinerie e/o depositi e per consegne continuative effettuate con autotrenobotte completa e con cisterne ferroviarie complete, quando tali attrezzature siano di proprietà dell'azienda venditrice, i prezzi massimi di cui al punto *a*.1), maggiorati, se ricorre il caso, delle incidenze indicate al successivo punto *b*.3), possono essere ulteriormente aumentati delle spese di trasporto effettive e documentate.

b) Determinazioni dei comitati provinciali dei prezzi:

i comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia: al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli oli combustibili.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopraindicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti, calcolati secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975;

b.3) le aliquote sottoindicate, per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:		
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanze superiori a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanze comprese tra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa, a canistro	L.	280
per spese di trasporto dei canistri da litri 20 dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa, a canistro	»	120
per margine al dettagliante, IVA esclusa, a canistro	»	180

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso, per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	Gasolio L./lt.	O.C. fluido L./tonn	O.C. fluido L./lt.
	—	—	—	—
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	11.000	9,15	10.370	9,54
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	9.380	7,80	8.820	8,11
3) per consegne in autotrenobotte	7.770	6,46	7.250	6,67

Per gli oli combustibili semifluidi e densi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3), aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completa, calcolate dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente.

Per consegne inferiori all'autotrenobotte completa proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e un'ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

F) BITUMI

Prodotto esente da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa. Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

	Sfuso L./tonn.	Fusti ad 1 fondo L./tonn	Fusti a 2 fondi L./tonn	Sacchi carta L./tonn.
	—	—	—	—
1) Bitume industriale e stradale:				
con penetrazione CNR sup. a 80 a 25°C	75.130	83.130	85.130	—
con penetrazione CNR da 40 a 80 a 25°C	79.130	87.130	89.130	—
con penetrazione CNR da 20 a 40 a 25°C	81.130	89.130	91.130	—
2) Bitume ossidato:				
fino a 75° di rammollimento P & A	85.130	93.130	95.130	93.130
da 75° a 105° punto di rammollimento P & A	87.130	95.130	97.130	95.130
da 105° a 130° punto di rammollimento P & A	89.130	97.130	99.130	97.130
oltre 130° punto di rammollimento P & A	93.130	101.130	103.130	101.130
3) Bitumi ossidati speciali:				
con punto di rammollimento P & A superiore a 85°C e penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25°C	94.130	102.130	104.130	102.130
con punto di rammollimento P & A compreso tra 75° e 105°C e punto di rottura FRAASS superiore a 5°C	94.130	102.130	104.130	102.130
con punto di rammollimento P & A compreso tra 105° e 130°C e punti di rottura FRAASS inferiore a 0°C	94.130	102.130	104.130	102.130

Ai grossisti titolari di deposito con ritiri annui dallo stesso fornitore superiori a 5.000 tonnellate compete uno sconto di 5.000 L./tonnellata.

G) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:

	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.	Prezzi franco deposito interno L./tonn.
	—	—	—
Benzina super N.O. 98/100	153.790	153.790	156.290
Benzina normale N.O. 84/86	147.590	147.590	150.090
Gasolio I.D. non inf. a 53	108.650	109.100	111.600
Petrolio a 32 N.O.	111.000	111.450	113.950
Oli combustibili visc. a 50°C:			
fluido da 3°E fino a 5°E	81.750	82.200	84.700
semifluido superiore a 5°E fino a 7°E	78.500	78.950	81.450
denso superiore a 7°E	68.950	69.400	71.900
denso BTZ zolfo inferiore a 1%	73.950	74.400	76.900

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relativa alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e oli combustibili, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

I prezzi degli oli combustibili si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

H) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

a) Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o franco deposito costiero:

Benzine industriali, non etilate, virgin nafta e prodotti assimilati (con N.O.-R.M. non superiore a 80)	L./tonn.	127.900
Distillati leggeri alto ottanici (alchilati, benzine isomere, benzine da cracking) e podotti assimilati	»	153.980
Benzine solventi	»	166.550

b) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

Acqua ragia minerale	L./tonn.	130.900
Prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità sup. a 21°C)	»	111.000
Prodotti assimilabili al gasolio	»	108.650
Prodotti assimilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7°E)	»	68.950
Prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	»	78.500
Prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E)	»	81.750
Prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3°E)	»	106.400

I) BASI LUBRIFICANTI

Prezzi franco raffineria al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. inferiore o uguale a 100	L./tonn.	162.650
Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. superiore a 100	»	177.650
Oli base paraffinici deasfaltati ad alta visc. superiore a 28°E a 50°C	»	197.650
Oli base naftenici non estratti	»	162.650
Oli base naftenici estratti	»	187.650

L) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita, previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 1.300 per le benzine; L./tonn. 1.200 per il petrolio; L./tonn 1.000 per il gasolio e L./tonn. 900 per gli oli combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, *in seconda istanza, dal* C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super e normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonnellata.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per la vendita franco costa di cui al capitolo *E*), punto *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *E*), punto *b*.3).

M) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,738
Benzina normale	0,716
Benzina avio	0,696
Petrolio	0,790
Gasolio	0,832
O.C. fluido	0,920

Per le vendite al consumo di prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano - butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA, con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C_3):

1) non inferiore, in volume, al 20% della miscela . . . L./tonn. 116.420
2) non inferiore, in volume, all'85% della miscela (propano commerciale) . . » 120.920
3) inferiore, in volume, al 20% della miscela (butano commerciale) . » 113.420

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio, con peso netto di g.p.l. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino . L./kg 264 IVA esclusa

al consumatore, abilitato a norma delle disposizioni vigenti per il trasporto e per il montaggio, franco magazzino del rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore L./kg 306 IVA esclusa
L./kg 325 IVA 6% inclusa

con peso netto di g.p.l. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino . . L./kg 264 IVA esclusa

al consumatore, abilitato a norma delle disposizioni vigenti per il trasporto e per il montaggio, franco magazzino del rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore L./kg 290 IVA esclusa
L./kg 325 IVA 12% inclusa

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 650 (IVA compresa) per ogni bombola.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

Al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . L./litro 339,00
Al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa » 302,68

I prezzi di vendita ai gestori dei P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme d'esecuzione, emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori, salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà così effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione.

Classi di erogato	L./litro
a) fino a 200.000 litri annui .	294,27
b) fino a 300.000 litri annui .	294,94
c) fino a 450.000 litri annui .	295,05
d) fino a 750.000 litri annui .	295,16
e) fino a 900.000 litri annui .	295,23
f) fino a 1.300.000 litri annui .	295,55
g) fino a 2.100.000 litri annui .	295,95
h) fino a 3.000.000 litri annui .	296,74

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* le aziende riconosceranno ai gestori di impianti di vendita autostradali che erogano quantitativi superiori ai 3.000.000 di litri annui, un aumento dei compensi contrattuali di L./litro 0,81 rispetto alla situazione precedente al provvedimento n. 8/1976 del 17 marzo 1976.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando per il g.p.l. il rapporto previsto per il gasolio.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto, è stata adottata la densità di 0,565 kg./lt. a 15°C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita del g.p.l. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2), 3-*sub A*) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11895)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tetrafid 20 dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tetrafid 20 concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11474)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Padova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1976, la provincia di Padova viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 812.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3217/M)

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1976, la provincia di L'Aquila viene autorizata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 530.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3210/M)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1976, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 774.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3216/M)

Autorizzazione al comune di Blufi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Blufi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3209/M)

Autorizzazione al comune di Sante Marie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Sante Marie (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.012.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3207/M)

Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Casteldaccia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3208/M)

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1976, il comune di Civitacastellana (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3206/M)

Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 179.977.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3220/M)

Autorizzazione al comune di Abbiategrasso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1976, il comune di Abbiategrasso (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 124.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3212/M)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1976, il comune di Nardò (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 226.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3215/M)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.142.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3218/M)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilandio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3204/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Villafranca Tirrena (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3213/M)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Ferrandina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 257.082.000, per la copertura del disavanzo economico dei bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3211/M)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1976, il comune di Apricena (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 479.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3205/M)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Condrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3214/M)

Autorizzazione al comune di Pordenone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Pordenone viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3219/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 26 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	863,95	863,95	863,80	863,95	864,15	863,90	864,15	863,95	863,95	863,95
Dollaro canadese .	891,20	891,20	889 —	891,20	891,63	891,15	891,55	891,20	891,20	891,20
Franco svizzero .	354,285	354,285	354,50	354,285	354,40	354.25	354,25	354,285	354,285	354,30
Corona danese	146,09	146,09	146,30	146,09	146,10	146,05	146,12	146.09	146,09	146,10
Corona norvegese .	163,24	163,24	163,50	163,24	163,30	163,20	163,15	163,24	163,24	163,25
Corona svedese .	203,87	203,87	204 —	203,87	204 —	203,85	203,87	203,87	203,87	203,85
Fiorino olandese	340,33	340,33	340 —	340,33	340,60	340,30	340,18	340,33	340,33	340,35
Franco belga .	23,355	23,355	23,40	23,355	23,40	23,30	23,365	23,355	233,55	23,35
Franco francese	172,70	172,70	172,40	172,70	172,85	172,65	172,65	172,70	172,70	172,70
Lira sterlina .	1380,40	1380,40	1384 —	1380,40	1380,50	1380,35	1381 —	1380,40	1380,40	1380,40
Marco germanico .	358,60	358,60	358,65	358,60	358,75	358,55	358,53	358,60	358,60	358,60
Scellino austriaco .	50,43	50,43	50,55	50,43	50,60	50,40	50,52	50,43	50,43	50,45
Escudo portoghese	27,57	27,57	27,70	27,57	27,64	27,55	27,55	27,57	27,57	27,60
Peseta spagnola .	12,6875	12,6875	12,70	12,6875	12,70	12,66	12,69	12,6875	12,6875	12,68
Yen giapponese .	2,942	2,942	2,96	2,942	2,94	2,93	2,9405	2,942	2,942	2,94

Media dei titoli del 26 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	88,725
Redimibile 3,50 % 1934 . .	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
» 5 % (Ricostruzione)	93,050
» 5 % (Riforma fondiaria) .	91,150
» 5 % (Città di Trieste) .	90,400
» 5 % (Beni esteri) .	89,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,600
» 5,50 % » » 1968-83	77,425
» 5,50 % » » 1969-84	78,250
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,300
» 9 % » » 1975-90	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	98,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	85,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,400
» poliennali 7 % 1978 .	90,050
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,075
» » 9 % 1980	88,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	864,05
Dollaro canadese .	891,375
Franco svizzero	354,267
Corona danese .	146,105
Corona norvegese .	163,195
Corona svedese .	203,87
Fiorino olandese	340,255
Franco belga .	23,36
Franco francese	172,675
Lira sterlina .	1380,70
Marco germanico .	358,565
Scellino austriaco .	50,475
Escudo portoghese .	27,56
Peseta spagnola	12,689
Yen giapponese	2,941

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1976

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1976 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 settembre 1976			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975			34.853		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	22.363.471			
	residui	556.472			
	Totale		22.919.943		
Accensione di prestiti	competenza	1.762.068			
	residui	297			
	Totale		1.762.365		
Spese correnti	competenza			17.045.559	
	residui			3.359.976	
	Totale				20.405.535
Spese in conto capitale	competenza			4.628.381	
	residui			3.663.060	
	Totale				8.291.441
Rimborso di prestiti	competenza			657.898	
	residui			19.338	
	Totale				677.236
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		39.727.643		34.207.327	
Conti correnti		79.470.972		75.904.558	
Incassi da regolare		41.433.668		41.372.497	
Altre gestioni		28.391.939		26.982.403	
	Totale		189.024.222		178.466.785
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		458.616		579.557	
Pagamenti da regolare		2.111.038		3.205.765	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		4.993.217		5.438.381	
Altri crediti		51.990.221		56.184.147	
	Totale		59.553.092		65.407.850
	Totale complessivo		273.294.475		273.248.847
Fondo di cassa al 30 settembre 1976			—		45.628
	Totale a pareggio		273.294.475		273.294.475

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1976 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		45.628	
Crediti di tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	160.656		
Pagamenti da regolare	3.880.713		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	3.920.310		
Altri crediti	14.449.675		
Totale crediti		22.411.354	
In complesso			22.456.982
Debiti di tesoreria			
Debito fluttuante	34.905.213		
Conti correnti	10.470.365		
Incassi da regolare	738.594		
Altre gestioni	2.835.987		
Totale debiti			48.950.159
Situazione del Tesoro (passività)			26.493.177

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1976 L. 365.358 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(11893)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 settembre 1976

ATTIVO

Voce		Importo
Oro . . . . L.		1.804.287.663.615
Cassa . . . . »		231.389.024.287
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	17.130.210.712	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	
		17.130.210.712
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . L.	1.332.437.671.563	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	256.593.733.438	
— di cui al D.M. Tesoro 5-7-1976 . »	55.078.799.597	
— a scadenza fissa . . . . »	654.968.812.000	
		2.299.079.016.598
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . »		12.697.689.294
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	—	
— conti speciali . . . . »	9.474.340.996.297	
		9.474.340.996.297
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.244.852.302.948
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		4.885.325.177.468
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		84.746.630.688
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		24.109.203.351.011
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		24.944.281.032
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . L.	599.859.019.337	
— altre attività . . . . »	249.725.044.754	
		849.584.064.091
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		594.557.958.656
Spese dell'esercizio . . . . »		877.933.525.802
		46.849.071.892.500
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		704.998.317.835
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	4.443.984.830.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	—	
— altri . . . . »	95.479.917.460.459	
		99.923.902.291.377
Depositari di titoli e valori . . . . L.		342.800.715
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		2.152.333.016
TOTALE . . . L.		147.480.467.635.443

PASSIVO

Voce		Importo
Circolazione . . . . L.		12.949.545.908.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		67.845.547.960
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		248.308.900.961
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		83.114.511.033
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	15.295.725.697.434	
— altri . . . . »	635.192.035	
		15.296.360.889.469
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	6.035.033.000.000	
— altri . . . . »	10.501.783.258	
		6.045.534.783.258
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	3.439.307.996.297	
— altri . . . . »	50.228.751.253	
		3.489.536.747.550
U.I.C. - conto corrente ordinario . . . . L.		59.918.902.008
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		79.119.856.926
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		54.581.986.597
Fondi diversi accantonati . . . . »		1.185.321.442.140
Partite varie passive . . . . »		6.263.979.108.764
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . . »	58.526.986.355	
Fondo di riserva straordinario . . . »	58.440.284.386	
		117.267.270.741
Rendite dell'esercizio . . . . L.		907.636.017.093
		46.849.071.892.500
Impegni . . . . L.		704.998.317.835
Depositanti . . . . »		99.923.902.291.377
Titoli e valori presso terzi . . . . »		342.800.715
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		2.152.333.016
TOTALE . . . L.		147.480.467.635.443

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

(11894)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale. Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in giurisprudenza, in economia aziendale, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche, in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto navale di Napoli, in scienze economiche, in scienze economiche e bancarie;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica, per l'accertamento dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere trasmessa al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, non oltre il 30° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nello esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso l'Ateneo « Antonianum », viale Manzoni n. 1, alle ore 8, dei sottonotati giorni:

25 gennaio 1977: diritto costituzionale ed amministrativo;

26 gennaio 1977: diritto civile e commerciale.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo la annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienze delle finanze;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
geografia economica;
lingue estere: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto, verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al precidente della commissione o, a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura della restante parte della busta medesima, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno fare pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro i trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti il possesso del titolo di cui alla seguente lettera *a*) e l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, o certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nello esame di laurea;

b) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

c) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato e cioè: copia dello stato di servizio (per ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa);

d) ogni altro titolo ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno, altresì, far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscano, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale ed amministrativo, coefficiente 3;
diritto civile e commerciale, coefficiente 3;
economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;
diritto e legislazione aeronautica, coefficiente 2;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coefficiente 2;
geografia economica, coefficiente 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea, espresso in 110/110, ridotto alla metà, è maggiorato di 2 punti per la « lode »;

c) il seguente punteggio per il giudizio riporato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria: ottimo; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria: buono; nessun punto verrà, invece, attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria: sufficiente;

d) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

g) da 1/2 a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di ufficiale commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato.

Qualora il candidato per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva, o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, in originale o copia autentica, il diploma di laurea o il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria effettuata sulla base media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica ottenuta alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1976
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 199

ALLEGATO 1

ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE IN IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO DELLA AMMINISTRAZIONE MILITARE (RUOLO COMMISSARIATO).

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata della prova (2)
	Prove scritte	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
2	Diritto civile e commerciale . .	8 ore
	Prove orali	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale .	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4	Diritto e legislazione aeronautica	10 minuti
5	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
6	Statistica	10 minuti
7	Geografia economica	10 minuti
	Facoltative:	
1	Lingue estere (1)	10 minuti per ciascuna lingua

(1) limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, francese, tedesca, spagnola.

(2) tempo massimo per le prove scritte; indicativo per le prove orali.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Gli elementi costitutivi dello Stato. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della Costituzione.

Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. Le Regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali. Gli istituti di democrazia diretta.

Diritto amministrativo:

I soggetti del diritto amministrativo. Le persone giuridiche pubbliche. Autarchia, autonomia, autogoverno: caratteri comuni e differenziali. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico. I titolari degli organi: natura giuridica di essi. I rapporti interorganici. La pluralità degli organi ed i principi della competenza e della gerarchia. Gli organi indiretti e l'esercizio privato di pubbliche funzioni.

Le fonti del diritto amministrativo. I regolamenti.

Il pubblico impiego: definizione ed elementi del rapporto.

Caratteri giuridici del rapporto di impiego. Formazione del rapporto. Requisiti per l'assunzione a pubblici impieghi. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. Il potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto di impiego. Amministrazione diretta ed amministrazione indiretta: caratteri comuni e differenziali.

L'amministrazione diretta centrale. Le competenze amministrative del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri.

I singoli Ministeri. I Sottosegretari di Stato. Gli uffici dei Ministeri. I comitati interministeriali.

Il Consiglio di Stato: organizzazione e funzioni consultive. L'adunanza generale, le sezioni e le commissioni speciali.

La Corte dei conti: organizzazione e funzioni di controllo. Il controllo preventivo ed il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'avvocatura dello Stato: organizzazione e sue funzioni fondamentali di rappresentanza in giudizio e di consulenza legale delle pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione diretta locale: il decentramento e le circoscrizioni amministrative. Il commissario del Governo presso le regioni.

Il prefetto e l'ufficio di prefettura. Gli organi collegiali presso la prefettura: la giunta provinciale amministrativa, il consiglio di prefettura ed altri collegi.

Gli altri organi periferici dello Stato.

Il sindaco quale ufficiale del Governo. L'amministrazione indiretta: i comuni, le provincie e le regioni.

I beni pubblici: demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici.

Il demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra proprietà pubblica e proprietà privata. Le cosiddette servitù militari ed i limiti nello interesse della difesa.

L'espropriazione per pubblica utilità.

Gli istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

L'atto amministrativo: definizione ed elementi costitutivi. Varie specie degli atti amministrativi. Il procedimento amministrativo. Efficacia, imperatività ed esecutorietà. Nullità ed invalidità. Annullamento, revoca ed istituti affini. La responsabilità della pubblica amministrazione. L'art. 28 della Costituzione.

La responsabilità dei privati.

La cosiddetta responsabilità per atti legittimi.

La giustizia amministrativa: nozioni e distinzioni.

I ricorsi amministrativi: principi generali. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione dei diritti soggettivi: competenza del giudice ordinario. I poteri ed i limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione.

L'esecuzione delle sentenze.

La giurisdizione degli interessi legittimi: nozioni e distinzioni. La giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e quella del Consiglio di Stato. Cenni sulla struttura del processo amministrativo. La decisione: natura ed efficacia del giudicato amministrativo. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni speciali: problemi di costituzionalità.

La giurisdizione della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

I tribunali delle acque pubbliche.

I conflitti di attribuzione e giurisdizione.

I tribunali amministrativi regionali.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozioni di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità d'agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

La sede giuridica della persona fisica. Cittadinanza. Atti dello stato civile.

Nozione di persona giuridica. Associazione, fondazione. Esistenza della persona giuridica. Capacità giuridica, capacità di agire e sede della persona giuridica. Registro delle persone giuridiche. Associazioni non riconosciute e comitati.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà oneri, diritti soggettivi. Categorie dei diritti soggettivi: diritti delle personalità, diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto, atto giuridico, fattispecie giuridica e negozi giuridici.

Requisiti soggettivi ed oggettivi del negozio giuridico; la rappresentanza volontaria; forma del negozio, volontà e dichiarazione; il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. I motivi nel negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia ed invalidità del negozio.

Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto di famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione; adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

La successione a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. I legittimari. Accettazione della eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie dei beni. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cose altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzione. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore, privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento; ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti; in particolare la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

L'imprenditore, l'impresa e l'azienda. L'imprenditore commerciale. L'imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore. I collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

La società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale.

La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglia bancario; l'assegno circolare.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica. La scienza economica come rappresentazione razionale dell'attività economica: scienza economica e realtà sociale. I modelli economici e le leggi economiche. Contenuto della scienza economica: economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale. I bisogni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. I beni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. L'utilità: legge di decrescenza dell'utilità, utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate. Teorie della domanda basate sul principio della misurabilità e sul principio della confrontabilità dell'utilità. L'elasticità della domanda.

La produzione. Concetto della produzione. I fattori della produzione. Reddito reale e monetario: rendita, interesse, salario e profitto. La complementarietà dei fattori di produzione e loro combinazione ottima, considerando sia la misurabilità sia la confrontabilità della produttività. Costo di produzione e sue qualificazioni. Gli aggravi del costo. Posizione di equilibrio del produttore.

Logica dello scambio. Concetto di scambio. Condizioni necessarie e sufficienti dello scambio e sua posizione di equilibrio. Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio, in altre forme monopolistiche (duopolio, oligopolio, monopolio bilaterale, monopsonio), in regime di coalizione (cartelle, pools, trust). Il dumping. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

La moneta. Le funzioni della moneta. Il potere di acquisto della moneta e le teorie per la sua determinazione (metallista, nominalista, costo di produzione, utilità marginale, quantitativa).

I sistemi monetari: monometallismo e bimetallismo. La legge del Gresham. La moneta cartacea. Diversi tipi di biglietti

di banca. L'inflazione e il corso forzoso. La crisi del sistema aureo e i sistemi monetari attuali. Gli accordi di Bretton Woods. La convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e flessibili.

Il credito e il sistema bancario: la funzione monetatia e la composizione del medio circolante. Banche di deposito e sconto e istituti di emissione. Cenni sul mercato monetario e finanziario e sulla speculazione di borsa. Il sistema bancario italiano.

Il commercio internazionale. La teoria dei costi comparati e la determinazione della regione di scambio internazionale.

Il paradosso ricardiano. Le curve di domanda, offerta di Marshall. Commercio triangolare e poliangolare. Libero scambio e protezionismo. In particolare degli ostacoli alla libertà dei traffici internazionali: dazi di esportazione, dazi di importazione (fiscali ed economici) restrizioni quantitative (contingentamenti, accordi di compensazione valutaria, accordi di pagamento), allineamento delle monete, drawbancks, depositi franchi, dazi compensatori. Concetto di trattato di commercio: caratteristiche, clausola della nazione più favorita. Altre azioni volte a rimuovere gli ostacoli al commercio internazionale. La GATT. I pagamenti internazionali. Cambio e corso dei cambi. Punti dell'oro e prezzo di equilibrio dei cambi. Corso dei cambi. La bilancia dei pagamenti internazionali. La manovra del saggio dello sconto, i fondi di stabilizzazione e gli altri strumenti di controllo dei cambi.

Il mercato comune europeo.

La programmazione economica. Concetto ed elementi di un piano. Piano del consumatore e piano del produttore. La programmazione globale; metodo di programmazione, obbiettivi generali, strumenti ed azioni della programmazione. La programmazione settoriale. Cenni sulla programmazione economica italiana.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche. Progresso e sviluppo economico. Misura e fattori dello sviluppo economico. Paesi sviluppati, arretrati (sovrappopolati, sottosviluppati, dualistici) e depressi. Politica dei redditi. Ciclo economico e causa dei cicli. Le azioni per attenuare i cicli.

Concetto di macroeconomia. Gli operatori pubblici del sistema economico e circuito economico. La contabilità nazionale. Il reddito nazionale e le teorie del reddito nazionale. La domanda di consumi e la domanda di investimenti. Le teorie del moltiplicatore e dell'acceleratore. Moneta e interesse: saggio di interesse e preferenza per la liquidità. Offerta di moneta e inflazione.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. L'evoluzione del contenuto dell'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. La politica economica finanziaria. La teoria dei bisogni pubblici. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Spese correnti e spese in conto capitale; spese per acquisto di beni e servizi e spese per trasferimenti. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche: in particolare gli effetti delle spese militari nei sistemi economici rigidi, estensibili, con sottoccupazione e dualistici.

Le entrate pubbliche, prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. Le tariffe. I contributi e le imposte speciali. Le imposte: concetto, elementi e classificazione delle imposte. La ripartizione giuridica delle imposte: imposte progressive e imposte proporzionali, la discriminazione dei redditi e il minimo imponibile, i principi giuridici delle imposte.

La ripartizione tecnica delle imposte: imposta unica e imposte molteplici. Coesistenza dell'imposizione diretta e indiretta. I principi amministrativi delle imposte. L'epurazione del reddito e l'accertamento del debito di imposta. La definizione del reddito ai fini fiscali e la pressione tributaria.

La ripartizione economica delle imposte. Gli effetti economici delle imposte: traslazione, ammortamento o consolidamento, evasione, diffusione. La finanza funzionale, equilibrio finanziario ed equilibrio economico: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale. La fiscal policy: redistribuzione della ricchezza, funzione congiunturale col bilancio in pareggio e col bilancio in deficit (il deficit spending) e funzione antiristagno e di sviluppo.

Il sistema tributario: concetto. Il sistema tributario italiano. Le imposte dirette: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le imposte indirette: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), imposta di fabbricazione e dazi doganali. Monopoli fiscali.

Imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici ed emissione di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

DIRITTO E LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Fondi del diritto aeronautico. Fondi di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea. I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchia delle fonti e delle fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed enti previdenziali. Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Servizi di navigazione aerea. Linee nazionali ed internazionali. Servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e la sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione: gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozioni e distinzioni. L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile. L'aeromobile come cosa; parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto con particolare riguardo alla costruzione.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del capo scalo. Le obbligazioni relative alla navigazione.

Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, le responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei lavori del comandante, del contratto di lavoro, del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio o recupero.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti in genere. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazioni e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio provvisorio. L'esercizio suppletivo.

Bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozioni giuridiche e classificazioni delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli delle spese fisse.

Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali.

Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, l'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali. Attribuzioni.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Cenni sulle leggi del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa di registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti.

Statistica

Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Definizioni e scopi della statistica.

Caratteristiche del metodo statistico. Fasi dell'indagine statistica.

La rilevazione. Piani, fasi e forme della rilevazione. Unità e dati statistici. Mezzi per la raccolta dell'unità. Spoglio delle unità. Varie forme di spoglio. Sistemazione e classificazione dei dati.

Concetti di variabile e di mutabile. Continuità e discontinuità. Intensità e frequenza. La funzione statistica. Le serie statistiche. Rappresentazioni grafiche. Diagrammi. Istogrammi. Diagrammi a scala logaritmica. Stereogrammi. Cartogrammi.

Elaborazione dei dati. Critica dei dati. Errori nella raccolta e descrizioni delle unità. Varie forme di errori. Correzione degli errori: ingrandimento delle classi, perequazione.

I valori medi. Principali tipi di medie. Medie semplici e ponderate. Mediana e valore normale. Principali proprietà delle medie. Criteri e scelte delle medie. Media oggettiva e soggettiva.

I rapporti statistici: varie forme con particolare riferimento ai numeri indici. Numeri indici dei prezzi al dettaglio, allo ingrosso e del costo della vita.

Variabilità e mutabilità. Concetti. Significato degli scostamenti. Principali indici di variabilità. Lo scarto quadratico medio. Concentrazione: concetti generali e principali indici e curve di concentrazione.

Nozioni sul calcolo delle probabilità. Probabilità totali e composte. Legge empirica del caso. Cenni sulla curva degli errori. Serie accidentali: coerenti ed incoerenti. Cenni sulla loro costituzione in sistema e tendenze verso la normalità. Concetti e scopi della interpolazione. Cenni sui principali metodi di interpolazione.

Geografia economica

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano.

Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie, le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro distribuzione geografica ed economica: i passaggi obbligati del commercio mondiale, i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie. Internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vita, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio.

L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, la industria laniera e la sua distribuzione geografica, il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale; l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima dei suoi manufatti.

La pesca: le ragioni pescherecce fondamentali; l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la distribuzione geografica, i paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerari (ferro, rame, piombo, stagno, zingo, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi paesi minerari; le industrie di trasformazione, i principali stati per le industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibbre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

Lingue estere

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Allegato 2

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 Roma

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . n. codice postale . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 30 ottobre 1976.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;
di non aver riportato condanne penali (4) . .,
di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di .
. nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . . . .,
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . .
. . . .;
di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emanato.

(5) Dichiarare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva e in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

(11649)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per le esigenze dell'istituto sperimentale, del pubblico concorso a sei posti di capo tecnico in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 dicembre 1973, n. 24827, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per le esigenze dell'istituto sperimentale, del pubblico concorso a sei posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1972, n. 7006.

(11696)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di un agente di cambio presso la borsa valori di Napoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 208, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di unidici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 del 3 aprile 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a undici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;
Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giorgio Squadrilli è nominato agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1976
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 230

(11484)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1976, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 18 settembre 1976, il decreto ministeriale 27 agosto 1976 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1975 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975.

(11651)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 334 prot. 6045/1 in data 26 agosto 1976, relativo alla dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche vacanti nella regione Valle d'Aosta;
Vista la comunicazione 4 ottobre 1976 del dott. Vanara Franco di rinuncia alla nomina a titolare della condotta medica di Donnaz;
Esaminate le domande di ammissione al concorso con l'indicazione dell'ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 334 in data 26 agosto 1976 ed in seguito a rinuncia del dott. Vanara Franco è dichiarato vincitore della condotta medica di Donnaz il dott. Branciforti Salvatore.

Aosta, addì 18 ottobre 1976

Il presidente: ANDRIONE

(11699)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso a quattro posti di assistente neurochirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente neurochirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(11739)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI SORA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(11738)

OSPEDALE « M. G. G. MAGALINI » DI VILLAFRANCA DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Villafranca di Verona (Verona).

(11742)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, fermo il disposto dell'art. 7 della legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(11737)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Susa (Torino).

(11741)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di neurofisiopatologia annesso alla clinica di malattie nervose e mentali.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di neurofisiopatologia annesso alla clinica di malattie nervose e mentali presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(11740)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(11743)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762910)